
Comune di Valledoria



Esercizio 2024

Dati aggiornati al 06/12/2023

DOCUMENTO

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2024/2025/2026**

Indice

Indice	2
Quadro normativo di riferimento	5
Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali	6
Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio	6
Criteri di valutazione delle entrate	6
Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni	6
Imposte, Tasse e Tributi locali	7
Trasferimenti di parte corrente	11
Entrate extratributarie	12
Entrate in conto capitale	13
Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi	15
Riduzione di attività finanziarie	17
Accensione di prestiti	17
Anticipazioni	18
Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite	18
Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni	18
Spese correnti	19
Spese in conto capitale	21
Incremento di attività finanziarie	23
Rimborso di prestiti	24
Chiusura delle anticipazioni	24
Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti	25
Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio	25
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)	26
Avanzo applicato in entrata	29
Consistenza patrimoniale	30
Parametri di deficit strutturale	32
Eventuali altre considerazioni sul consuntivo precedente e riflessi sul bilancio	33
Situazione contabile del nuovo bilancio	33
Equilibri finanziari e principi contabili	33
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente	34
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti	36
Previsioni di cassa	37
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità	39
Rilevanza e significatività di taluni fenomeni	39
Spesa per il personale	39
Dinamica della forza lavoro	42
Livello di indebitamento	44
Esposizione per interessi passivi	45
Partecipazioni in società	45
Disponibilità di enti strumentali	46
Gestione dei servizi a domanda individuale	47
Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati	48
Servizi ad I.V.A.	48

Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati	50
Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo	50
Aumento prezzi	51
Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato	53
Composizione del fondo pluriennale vincolato	54
Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata	55
Fondi ed accantonamenti	55
Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità	56
Accantonamento fondo spese ed oneri futuri	58
Accantonamenti in fondi rischi	58
Fondo garanzia debiti commerciali	59
Fondo perdite società ed organismi partecipati	60
Altri fondi strutturati dall'ente	61
Fondo di riserva	62
Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele	62
Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito	62
Modalità di finanziamento degli investimenti	63
Principali investimenti previsti nel triennio	64
Monitoraggio opere PNRR/PNC	64
Garanzie prestate	65
Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente	65
Considerazioni finali e conclusioni	68

Quadro normativo di riferimento

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione è redatto secondo i principi di cui decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) prevede la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio che, nel nuovo sistema di bilancio, completa la parte descrittiva del bilancio di previsione, affiancandosi al documento unico di programmazione (DUP) ed alle altre note predisposte. Considerate le informazioni e le analisi dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti.

Il bilancio di previsione 2024/2026 non potrà non tenere conto della dinamica inflattiva in corso. A tale riguardo, la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF), deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 settembre 2023, prevede un tasso di inflazione programmata all'8,1% per il 2022, al 5,6% per il 2023 ed al 2,3% per il 2024.

Altro parametro che dovrà essere considerato, in particolar modo per i mutui da contrarre e per i mutui a tasso variabile già contratti, riguarda l'aumento del tasso BCE dal 20 settembre 2023 (+ 0,25%, con tasso BCE che si assesta al 4,5%). Si tratta del 9° incremento a partire dal 27 luglio 2022. Con il comunicato del 26 ottobre 2023, la BCE ha deciso, per ora, di non incrementare ulteriormente i tassi di interesse di riferimento

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2024 - 2026** è, allo stato, quello stabilito ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 267/2000: **31 dicembre 2023**;

Avanzo di amministrazione

Dal 2024 non sarà più possibile avvalersi della facoltà prevista dal comma 775 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022 che, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, consentiva agli enti locali di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.

IMU

A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i comuni potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dal Decreto MEF 7 luglio 2023, emanato in attuazione dei commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

Per il 2024, in ogni caso, anche se non si intende diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote IMU deve essere redatta allegando il prospetto elaborato tramite l'applicazione informatica "Gestione IMU", all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre i suoi effetti. In caso di discordanza

tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

L'art. 6 bis del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *"... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ..."*.

TARI

Il termine per approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è disallineato rispetto a quello stabilito dal TUEL per l'approvazione del bilancio di previsione. Infatti, il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 fissa al 30 aprile di ciascun anno il termine per i suddetti adempimenti. Tale termine, peraltro, potrebbe essere modificato, visto che il comma 2 dell'art. 24 della bozza di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale lo prevede al 31 luglio di ciascun anno.

Ricordiamo che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione, mentre in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Per quanto concerne il PEF 2022/2025, gli enti dovranno provvedere all'aggiornamento biennale 2024/2025 previsto dall'art. 7.3 della deliberazione ARERA n. 363/2021, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il 2° periodo regolatorio 2022/2025, in conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione ARERA n. 389/2023. Si ricorda in proposito che non risultano ancora pubblicate le linee guida interpretative del MEF per l'applicazione, per l'anno 2024, del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (non applicabile ai comuni delle regioni a statuto speciale), che stabilisce che, nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Tuttavia, le linee guida 2023 del 9 maggio 2023 prevedono, nel caso in cui siano già state approvate le tariffe della TARI, in assenza delle linee guida riferite al medesimo anno, che gli enti possono intervenire successivamente, e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Infine, per quanto riguarda le tariffe TARI, anche per il 2024, nelle more di una diversa regolamentazione disposta da ARERA, come consentito dall'art. 57-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 124/2019, gli enti potranno avvalersi della facoltà di cui al comma 652 dell'art. 1

della Legge n. 147/2013, che stabilisce che è possibile prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, ed è possibile altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1. l'applicazione, per l'anno 2024, del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (non applicabile ai comuni delle regioni a statuto speciale), che stabilisce che, nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Tuttavia, le linee guida 2023 del 9 maggio 2023 prevedono, nel caso in cui siano già state approvate le tariffe della TARI, in assenza delle linee guida riferite al medesimo anno, che gli enti possono intervenire successivamente, e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Infine, per quanto riguarda le tariffe TARI, anche per il 2024, nelle more di una diversa regolamentazione disposta da ARERA, come consentito dall'art. 57-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 124/2019, gli enti potranno avvalersi della facoltà di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che stabilisce che è possibile prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, ed è possibile altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1.

Fondo di solidarietà comunale (FSC)

Ci occupiamo ora dei trasferimenti statali, facendo preliminarmente un'annotazione: per ogni trasferimento verrà indicata la dotazione del fondo per l'anno 2023 e per gli anni 2024/2026 (ove previsti) al fine di permettere di riproporzionare le assegnazioni dei singoli enti beneficiari.

Ovviamente gli enti inadempienti alla certificazione Covid-19/2022, come individuati dal D.M. 16 ottobre 2023, dovranno prevedere, salvo successiva disapplicazione delle sanzioni, come avvenuto per le due precedenti certificazioni Covid-19, la riduzione delle risorse attribuite a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, di FSC o di trasferimenti compensativi, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, nella misura prevista dal suddetto decreto, in base all'entità del ritardo della trasmissione della suddetta certificazione. In caso di incapienza delle risorse, le somme verranno recuperate sui riversamenti IMU o su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

Altri trasferimenti statali

Riepiloghiamo la situazione degli altri trasferimenti statali da prevedere nel bilancio 2024/2026.

Il comma 5 all'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021 istituisce un fondo di 30 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per il concorso alla spesa sostenuta dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti del PNRR, a finanziamento di:

- a) assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità;
- b) trattamento economico del segretario comunale;
- c) iniziative di assistenza tecnica specialistica.

A tale riguardo si segnala che con il DPCM 30 dicembre 2022 è stato ripartito il contributo del 4 ottobre 2023 è stato reso noto che è in corso di formalizzazione il provvedimento con il quale verrà disposta l'erogazione delle risorse relative al contributo di cui alla lettera b),

per un ammontare annuo pari a 40 mila euro, che avrà la durata del PNRR e, quindi, sarà erogato fino al 2026, ai comuni che ne hanno fatto richiesta, sino a concorrenza delle risorse disponibili e previa verifica delle condizioni di accesso al fondo.

Sanzioni CDS e proventi parcometri

Il comma 497 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022 prevede la sospensione, per gli anni 2023 e 2024, dell'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada (CDS), in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista dall'art. 195, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 (CDS). Dal 2025 tale sospensione non è più operante.

Infine, dal 2024 non è più applicabile l'art. 40-bis del D.L. 50/2022, che consentiva a comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per gli anni 2022 e 2023, di destinare i proventi delle sanzioni CDS effettivamente incassati di cui all'art. 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'art. 208, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 (CDS), nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f) del CDS, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.

.....

Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio

Il progetto di bilancio è stato redatto in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011, utilizzando gli schemi di bilancio previsti dall'allegato n. 9 del suddetto decreto e s.m.i. Le previsioni del bilancio rispettano i principi generali indicati dall'allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011. In particolare, vengono rispettati i seguenti principi generali o postulati di cui all'art. 3, comma 1: principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. I criteri utilizzati per le previsioni di bilancio sono così sintetizzabili: - riguardo alle Entrate:

le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertabili, e quindi previste, sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni, sono iscrivibili nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 6, ultimo periodo del DL 112/2008, considerando anche l'eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del citato articolo 77-quater del DL 112/2008, fornito dal Dipartimento delle Finanze, come disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 3.7.5, allegato 4/1 di cui all'art. 3 del D.Lgs. 118/2011;

- per i trasferimenti, sono state considerate le comunicazioni effettuate da parte delle strutture organizzative comunali;

- per quanto concerne la previsione di spesa, il Comune ha proseguito nell'analisi puntuale di tutte le poste di bilancio, formulando le previsioni sulla base delle obbligazioni giuridicamente perfezionate e dei contratti in essere, nonché degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione indicati nel DUP.

.....

IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al TUEL approvata dal D.Lgs. n. 126/2014, secondo la quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità" (art. 162, c. 6, D.Lgs. 267/2000). Il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese è il seguente

Criteri di valutazione delle entrate


Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria. 1 La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio della storicità, prendendo come base di riferimento le previsioni pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio in corso. In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative:


- Imposta comunale sugli immobili - gettito calcolato applicando le aliquote d'imposta deliberate dal Consiglio Comunale, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile;
- Tassa sui Rifiuti - gettito desunto dalle tariffe determinate in occasione dell'approvazione del piano finanziario 2022-2023 approvato da ARERA;
- Addizionale IRPEF - entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima ministeriale desumibile dalle simulazioni di gettito effettuate sul portale del federalismo municipale, applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale;
- Canone patrimoniale unico – ad invarianza di gettito conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (COSAP, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni);
- Trasferimenti dello Stato - sono stati previsti i seguenti trasferimenti compensativi:

- a) IMU su terreni agricoli e fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 1, comma 711, della legge 147/2013 nella misura concessa nell'anno 2022;
- b) Trasferimenti compensativi minori introiti addizionale comunale all'IRPEF
- c) IMU sugli immobili di categoria D (cosiddetti imbullonati);
- d) Contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento (articolo 1, comma 540, legge 190/2014);
- e) Contributo compensativo minori introiti cittadini AIRE (art. 9-bis, D.L. n. 47 del 28/03/2014);
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione - nell'ammontare accertato nel 2023 prudenzialmente ridotto laddove si manifestano situazioni di incertezza e aumentati, esclusivamente con l'avallo del responsabile, in presenza di contributi certi;
- Proventi per violazioni alla circolazione stradale – in misura coerente con le politiche di attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale;
- Proventi dei servizi pubblici - sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo esercizio;
- Fitti attivi - sulla base dei contratti di locazione in corso;
- Altre entrate correnti - sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio della prudenza.


	<i>Accertamenti 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Cat.1010106 - Imposta municipale propria	1.567.169,18	1.311.055,11	1.519.493,07	1.475.232,73	1.406.781,59



	<i>Accertamenti 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.240,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



	Accertamenti 2022	Stanziameti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	899.987,00	824.725,00	924.725,00	924.725,00	924.725,00



Trasferimenti di parte corrente

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trasferimenti da PA quali Regione, Città Metropolitana, Consorzi e poi famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;

- Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma.

L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia. In ultima analisi i trasferimenti correnti sono stati inseriti a bilancio in funzione dei dati storici in possesso dell'ente ed in funzione degli stanziamenti assegnati o conosciuti al momento di redazione del bilancio coordinati con le disposizioni della vigente Legge di bilancio annuale e/o leggi e provvedimenti regionali di assegnazione di risorse o compartecipazioni o ristori di perdite di gettito.


Una nota particolare va fatta per quanto attiene le risorse correnti da PNRR. Trasferimenti da progetti ed interventi PNRR accertati/accertabili ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.L. 77/2021 sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo e con le modalità consentite dalle norme di semplificazione e flessibilità richiamate nella FAQ n.48 di ARCONET.

Un'altra nota particolare va fatta sulle quote di F.S.C. dedicate a risorse per servizi sociali, asili nido e disabili. Il Ministero dell'Interno ad inizio novembre ha fornito un quadro d'insieme organicamente strutturato per servizio delle risorse disponibili e delle relative modalità di impiego, monitoraggio e rendicontazione relativamente alle risorse aggiuntive al F.S.C. finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza quali quelli sopra menzionati. L'ente rispetto a queste disponibilità di risorse e rispetto agli obiettivi di servizio ed i LEP (Livelli essenziali delle prestazioni) rilevabili per ogni singolo ente sul sito IFEL dovrà adeguare le scelte strategiche di bilancio.

Come evidenziato nel D.U.P. sarà necessaria una revisione rispetto all'attuale impostazione del F.S.C. in funzione della nuova struttura dei fondi trasferiti dallo Stato, rispetto alle modalità di riparto e rispetto ai vincoli di destinazione delle risorse con l'istituzione del nuovo fondo equità.

	<i>Accertamenti 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	286.229,05	496.378,09	231.684,08	121.700,39	121.700,39
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.153.665,74	3.397.029,80	3.111.752,64	3.007.883,94	3.007.883,94

E.2.01.01.00.000 - Totale trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	4.439.894,79	3.893.407,89	3.343.436,72	3.129.584,33	3.129.584,33
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la cessione di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).


Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Interessi attivi. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extra tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che

riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

In buona sostanza le entrate extra-tributarie rappresentano la quota di risorse dell'ente determinata in base alle attività e servizi (servizi scolastici, servizi cimiteriali, servizi amministrativi, servizi commerciali) che l'ente intende attivare per l'utenza, secondo le tariffe applicate e secondo le percentuali di copertura di costo che l'amministrazione ha ritenuto di coprire. Si aggiungono ai proventi da servizi i proventi derivanti dalla gestione attiva del proprio patrimonio (affitti e canoni) e da quest'anno i proventi del "Canone unico patrimoniale" che unisce in un unico provento le gestioni della occupazione di suolo pubblico, delle iniziative pubblicitarie sul territorio e del servizio pubbliche affissioni. I proventi di questo canone come al pari le stime sui proventi delle tariffe sono legati a dati storici e fatto salvo che i servizi vengano ampliati va da sé che la previsione è legata ad un fattore numerico di servizi erogati in eguale misura nelle annualità precedenti secondo le tariffe approvate o confermate dalla Giunta Comunale. Sempre in questa sezione di bilancio rivestono particolare importanza le sanzioni ex art. 208 Cds le cui valutazioni sono fatte su una media di proventi a livello pluriennale e tenendo in debita considerazione le modalità ed il numero di attività di prevenzione messe in atto dal Comando P.L. In generale le entrate extratributarie ed in particolare quelle legate ai servizi ed al canone unico hanno scontato nelle annualità 2020 e 2021 e parzialmente sul 2022 gli effetti della pandemia. Va da se che è congruo immaginare un graduale ritorno alla normalità di richiesta dell'utenza e conseguente gettito come per altro i dati del 2° e 3° trimestre 2022 dimostrano.

	<i>Accertamenti 2022</i>	<i>Stanzamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	454.188,65	669.132,31	641.392,64	590.642,64	590.642,64
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	56.223,98	74.269,80	60.000,00	58.000,00	58.000,00
Interessi attivi	0,37	100,00	100,00	100,00	100,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	37.180,15	155.865,20	88.186,52	50.986,52	50.986,52
Totale entrate extratributarie	547.593,15	899.367,31	789.679,16	699.729,16	699.729,16




Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà

- accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- Cessione diritti superficie. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
 - Concessione di diritti patrimoniali. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
 - Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.
 - Risorse PNRR-PNC – Anche in questo caso è opportuno fare riferimento a quanto previsto dalla semplificazione e flessibilità di cui al D.L. 77/2021 e sua conversione nella Legge n. 108/2021 sia per le modalità di contabilizzare le risorse che i vincoli contabili e gestionali che ne derivano (FAQ n.48) ricordando che è necessario adottare le stesse regole contabili e gestionali per tutte le risorse confluite nel PNRR ossia il PNC.

	<i>Accertamenti 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Tributi in conto capitale	141.813,84	132.000,00	115.500,00	112.000,00	112.000,00
Contributi agli investimenti	926.552,66	8.429.070,53	3.769.921,17	6.334.008,20	3.878.986,91
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	67.551,27	404.537,97	572.156,04	226.818,00	226.818,00
Altre entrate in conto capitale	15.473,20	32.574,00	32.574,00	32.574,00	32.574,00
Totale entrate in conto capitale	1.151.390,97	8.998.182,50	4.490.151,21	6.705.400,20	4.250.378,91



Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi

Un capitolo a sé stante è da dedicare all' utilizzo degli oneri di urbanizzazione o meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, è disciplinato dall'art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come modificato dall' art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Con tale norma venivano finalmente superati – una volta per tutte – i limiti percentuali e le differenti tipologie di spese correnti che nel tempo vari provvedimenti normativi avevano individuato come finanziabili. Per individuare le spese relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria è necessario fare riferimento all'art. 4 della legge 847 del 29/09/1964 che elenca in maniera univoca e puntuale sia le une che le altre.

Le prime sono rappresentate da:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;
- g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e

successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra-larga effettuate anche all'interno degli edifici.

Le seconde sono invece costituite da:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

Sul testo del comma 460 è tuttavia intervenuto il Legislatore in sede di conversione del decreto Legge Milleproroghe (d.l. 162/2019) avvenuta con L. 8/2020 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29/02/2020 e già in vigore dallo scorso 1° marzo. In particolare, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stata aggiunta una nuova tipologia di spesa finanziabile con i proventi in oggetto. A farlo è il comma 5-quinquies dell'art. 13 del decreto che prevede testualmente che all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia infine aggiunto il seguente periodo: **"A decorrere dal 1° aprile 2020** le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori".


A ciò si aggiunga come chiarito da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19 febbraio 2018, "l'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese".

Secondo la Corte dei conti, in ultima analisi, il Legislatore, differentemente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all'utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare nel 2018 e quindi annualità seguenti un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione, e nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire "senza vincoli temporali".

In altri termini, dal 2018 i proventi da "oneri di urbanizzazione" cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Alla luce delle predette considerazioni il giudice dei conti afferma, in risposta al quesito formulato nella richiesta di parere, che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. oneri di urbanizzazione"), a partire dall'1.1.2018, possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e, così, anche l'avanzo generato dagli stessi proventi accertati in costanza di vigenza della normativa precedente.

	Accertamenti 2022	Stanziameti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	15.473,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00




Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie). Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	Accertamenti 2022	Stanziameti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- Assunzione di prestito flessibile
- Accesso al fondo rotativo per l'progettualità
- Anticipazioni di liquidità a lungo termine
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica

delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	Accertamenti 2022	Stanzamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	960.500,00	960.500,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate per accensioni di prestiti	0,00	960.500,00	960.500,00	0,00	0,00




Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

<i>Anticipazione di tesoreria</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Utilizzo complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione media gg.	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Accertamenti 2022</i>	<i>Stanziameti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale entrate da istituto tesoriere/cassiere	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00



Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite

Stanziameti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e

posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immodificabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità). Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Le previsioni di spesa corrente sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione:

- Spese di personale - sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto di pensionamenti programmati, oltre alla spesa aggiuntiva per nuove assunzioni (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) in coerenza con il programma triennale di fabbisogno del personale dell'ente e nel rispetto dei limiti assunzionali stabiliti dal DM 17 marzo 2020;
- Forniture per acquisto beni - sulla base delle effettive disponibilità finanziarie;
- Utenze - sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi;
- Interessi e mutui - sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate;
- Appalti di servizi - sulla base dei contratti pluriennali in corso;
- Trasferimento al Consorzio Socio-Assistenziale - in misura congrua alla quota capitaria annua stabilita dall'assemblea consortile;
- Fondo di riserva - nei limiti di cui all'articolo 166, comma 2 ter del D.Lgs 267/2000;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità – nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 – Appendice tecnica – Esempio n. 5 - allegato al D.Lgs 118/2011;

Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026 (DUP) nonché nella nota di aggiornamento del DUP; I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in linea con lo stanziamento dell'esercizio 2023. I proventi delle alienazioni patrimoniali sono previsti in misura congrua al valore di mercato degli immobili indicati nel piano delle alienazioni. I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti. I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sulla base di contributi già concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionali e/o regionali vigente. L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata, per il tramite

del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Spese correnti


Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, entrando quindi nello specifico, ed evidenziando che gli enti locali si trovano nella condizione di dover applicare il nuovo Contratto Regioni ed Enti locali :

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- Trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- Acquisti con fornitura infrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- Aggi sui ruoli e comunque sulle attività di riscossione coattiva e costi annessi di riscossione (beni e servizi). È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario e qualora non attivata nell'esercizio di competenza stanziare le disponibilità nell'ambito del fondo oneri futuri
- Gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;

- Utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti). Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- Sentenze in itinere (beni e servizi). La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Redditi da lavoro dipendente	1.131.077,14	1.391.897,10	1.256.065,29	1.273.445,29	1.273.445,29
Imposte e tasse a carico dell'ente	74.416,10	80.167,53	86.043,41	86.801,41	86.801,41
Acquisto di beni e servizi	3.570.659,08	4.632.360,16	3.952.793,42	3.623.783,65	3.552.704,03
Trasferimenti correnti	695.522,31	1.283.013,83	692.888,09	651.770,49	651.770,49
Interessi passivi	125.667,58	120.024,00	102.935,57	94.152,12	85.350,19

Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	96,83	340,00	200,00	400,00	400,00
Altre spese correnti	21.480,30	564.711,57	562.127,08	559.044,98	567.098,98
Totale spese correnti	5.618.919,34	8.072.514,19	6.653.052,86	6.289.397,94	6.217.570,39



Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- **Adeguamento del crono programma.** L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento.

L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;

- Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi. La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.
- Particolare attenzione anche in questo caso è da porre alle opere ed interventi finanziati dal PNRR/PNC anche sotto l'aspetto dell'esigibilità e di una corretta determinazione dei crono programmi di spesa che intervengono sulla dimensione ed imputazione del F.P.V. nonché sotto l'aspetto puramente contabile di una corretta definizione della spesa sulla base dei programmi di finanziamento

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Una nota particolare è da dedicare alle opere a scomputo così come previste nel nuovo codice degli appalti.

Nello specifico l'art. 13 comma 7 del Dlgs 36/2023 dispone in materia di opere di urbanizzazione a scomputo, evidenziando che le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.


Il decreto prevede poi all'allegato I.12 l'individuazione le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Ed un'altra nota particolare è conseguente al fatto che ai sensi del D.Lgs 36/2023 potranno essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa 2023 le opere ed i lavori che risultano essere giunte all'avvio delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Novità immediate nella contabilizzazione delle opere soggette al nuovo codice dei contratti, che potranno essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa 2023 in presenza dell'avvio delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Con la faq 53 del 18 ottobre Arconet anticipa le modifiche ai principi contabili che si rendono necessarie dopo che il nuovo codice appalti (Dlgs 36/2023), ha stabilito di articolare la progettazione in materia di lavori pubblici secondo due livelli: il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e il progetto esecutivo; eliminando quindi la fase di progettazione definitiva. Considerato che il PFTE deve essere elaborato e sviluppato

prevedendo un grado di approfondimento equivalente, di fatto, al vecchio progetto definitivo, in attesa dell'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, Arconet ritiene che l'avvio formale delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica consenta la conservazione del FPV, in quanto corrisponde alla sostanziale applicazione del principio contabile. Nelle more dell'adeguamento dei principi applicati gli enti potranno, in tal caso, conservare il fondo pluriennale vincolato fra le spese a fine esercizio 2023. La faq illustra un esempio di adeguamento al Dlgs 36/2023 del paragrafo 5.4.9 del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata che disciplina le regole per la conservazione del FPV per le spese non ancora impegnate. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per opere di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti, sono interamente conservate nel fondo determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano state accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento e che l'opera sia inserita nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici, ove richiesto dalla normativa vigente. È inoltre necessaria una terza condizione, alternativa fra le seguenti tre possibilità: siano state impegnate, anche parzialmente, spese previste del quadro economico, relative ad acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, bonifica aree, abbattimento delle strutture preesistenti, viabilità riguardante l'accesso al cantiere, allacciamento ai pubblici servizi e analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento; siano state attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica; siano state attivate, entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara, le procedure di affidamento.

	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	551.585,54	14.521.138,79	5.424.140,21	6.637.639,20	4.182.617,91
Contributi agli investimenti	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	19.531,96	3.034,21	3.034,21	3.034,21
Altre spese in conto capitale	0,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Totale spese in conto capitale	551.585,54	14.620.670,75	5.433.674,42	6.647.173,41	4.192.152,12



.....

Incremento di attività finanziarie


Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U). Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata. Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione

pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso. Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanziameti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	247.585,07	256.060,74	260.045,99	263.402,44	266.778,85
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per rimborso prestiti	247.585,07	256.060,74	260.045,99	263.402,44	266.778,85



L'ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità ai sensi del DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti. L'ente non si trova in disavanzo per la ricostituzione dell'accantonamento del FAL Solo nel caso di enti che hanno fatto ricorso al FAL L'ente ha provveduto a dare attuazione alle modalità di contabilizzazione del FAL introdotte dall'art. 52 del d.l. 73/2021, emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021. Pertanto:

- in ciascuna annualità del bilancio, è stata iscritta la quota di capitale+interessi per il rimborso dell'anticipazione, finanziata con entrate correnti ordinarie, ed in particolare dall'imu
- è stata iscritta in avanzo la quota di utilizzo del FAL derivante dal pagamento della quota di capitale dell'esercizio precedente. Tale avanzo viene finalizzato al finanziamento di spese di tesoreria


	<i>Impegni 2022</i>	<i>Impegni 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Rimborso prestiti a breve termine (F.A.L.)	35.882,37	35.882,37	35.887,06	35.887,06	35.887,06
Rimborso quota capitale mutui	247.585,07	256.060,74	260.045,99	263.402,44	266.778,85
Rimborso da estinzione anticipata mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ampliando la visione complessiva sull'indebitamento risulta utile rappresentare l'evoluzione del debito negli anni ed il modificato peso pro-capite dell'indebitamento come evidenzia la seguente tabella:

Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale spese per chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00



Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti

Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato dall' amministrazione, che potremmo inquadrare sotto il concetto di "efficienza", nonché l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività che potremmo collegare al concetto di "efficacia" nonché la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile in linea con il concetto di "economicità" devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite.

Tale obiettivo fondamentale va rispettato in sede di bilancio preventivo, deve essere perseguito e mantenuto nella gestione e poi conseguito compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

In questo paragrafo, nel tentativo di fornire una corretta chiave di lettura dei bilanci degli enti locali, è utile evidenziare come il risultato di ogni esercizio non sia un'entità autonoma, perchè va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle

informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito si ritiene utile proporre gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)

Il quadro evidenzia il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. I dati, ancorché ovviamente modificabili dalla successiva fase di ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi propedeutica al redigendo Rendiconto di gestione dell'esercizio 2023 i cui termini di approvazione sono previsti entro il 30 aprile 2024.

<i>Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023 (Verbale di chiusura)</i>		
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	7.822.353,10
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	2.032.900,77
Entrate già accertate nell'esercizio	+	3.627.662,86
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	8.886.055,04
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	23.084,12
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	0,00
Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	=	4.619.945,81
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	0,00
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/	=	4.619.945,81
Composizione del risultato di amministrazione presunto		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo Contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale Parte Accantonata		0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		0,00
Altri Vincoli		0,00
Totale Parte Vincolata		0,00
Totale Parte Destinata agli investimenti		0,00
Totale Parte Disponibile		4.619.945,81

Avanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione non vincolato, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto. In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo. Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione presunto

applicato a bilancio, conforme a quanto iscritto nell'entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

<i>Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa corrente nel bilancio 2024/2025/2026</i>	
Applicazione avanzo accantonato da F.G.D.C.	0,00
Applicazione avanzo accantonato da fondo rinnovi contrattuali	0,00
Applicazione avanzo vincolato di parte corrente	0,00
Applicazione avanzo vincolato art. 58 bis comma 11 legge 69/2013	0,00
Applicazione avanzo vincolato con provvedimenti ente (TARI)	0,00
Applicazione avanzo vincolato da F.A.L.	0,00
Applicazione avanzo vincolato da economie su Fondo Funzioni Fondamentali	0,00
Totale	0,00
<i>Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa investimento nel bilancio 2024/2025/2026</i>	
Applicazione avanzo vincolato di parte investimenti	0,00
Applicazione avanzo vincolato da mutui	0,00
Totale	0,00

L' intervento dell'art. 13 comma 6 del DL 4/2022 ha disposto una modifica all'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituendo le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022» e per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. In seguito con la Deliberazione n. 111/2022/PAR i magistrati della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto si sono espressi sulla possibilità di utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento dei maggiori costi per utenze. Ad oggi questa importante opzione non ha ancora avuto una nuova definizione che ne consenta l'applicazione sull'esercizio 2023 e rientra tra le richieste dell' ANCI.

Situazione contabile del nuovo bilancio

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici di riferimento, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa nel rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*.

Gli stanziamenti del bilancio, continuano ad avere carattere autorizzatorio ed identificano il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo

da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere nel rispetto del principio *n.16 – della Competenza finanziaria*.

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti nel rispetto del *principio n.17 – della Competenza economica* gestendo le movimentazioni in base la piano dei conti integrato.

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, quindi l'assestamento di novembre, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore e le modificate esigenze gestionali e di programmazione lasciate alle decisioni delle Posizioni Organizzative e dei responsabili politici.

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la gestione di parte corrente dalla gestione degli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare (oppure applicando) il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto ed in quest'esercizio si aggiungono le modifiche al sistema contabile dovute al Covid.19.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa

premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono come per le altre annualità stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.
- resta il caso particolare delle spese legate alla gestione del servizio integrato dei rifiuti rispetto al quale si gestisce nell'ambito di competenza la spesa effettiva contabilizzata sotto l'aspetto finanziario ma la corrispondente entrata (TARI) è contabilizzata a finanziamento in base alle risultanze del P.E.F. TARI secondo il metodo ARERA. Motivo per cui il finanziamento delle spese di gestione del servizio rifiuti, qualora eccedenti il PEF avviene con risorse proprie dell'ente di competenza che saranno recuperate nei PEF delle annualità successive.

Per quanto riguarda il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E). Il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite. Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, che di seguito viene nuovamente riproposto:

<i>Equilibrio economico finanziario e vincoli pareggio di bilancio</i>		2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	61.397,63	61.397,63	61.397,63
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6.939.033,9 5	6.555.971,2 2	6.487.520, 08
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	9.011,00	9.011,00	9.011,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	6.653.052,8 6	6.289.397,9 4	6.217.570, 39
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00

di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		419.189,57	419.161,47	419.161,47
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	3.034,21	3.034,21	3.034,21
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	260.045,99	263.402,44	266.778,85
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-29.485,74	-52.250,00	-52.250,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	18.485,74	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	85.000,00	103.500,00	103.500,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	74.000,00	51.250,00	51.250,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di queste due sezioni, così diverse per natura d'origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata) dove i criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- qualora il crono-programma, con il quale si definisce lo stato di avanzamento dei lavori, preveda invece che l'opera verrà realizzata ed ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è si è proceduto ad applicare la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda quindi il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo (definire a seconda del momento di approvazione del bilancio quale tipologia di avanzo si utilizza...vincolato...destinato...libero) a cui si

aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in C/capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E). I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati in apposita sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli delle uscite. Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<i>Equilibrio economico finanziario spese d'investimento</i>		<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.450.651,21	6.705.400,20	4.250.378,91
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	9.011,00	9.011,00	9.011,00
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	85.000,00	103.500,00	103.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	74.000,00	51.250,00	51.250,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.433.674,42	6.647.173,41	4.192.152,12
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	3.034,21	3.034,21	3.034,21
Equilibrio di parte capitale (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, come previsto dai principi contabili, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Particolare attenzione è da porre ai vincoli di cassa sui fondi PNRR. Gli enti locali devono registrare la cassa vincolata relativamente alle entrate/investimenti ammessi al finanziamento del Pnrr e applicano il Decreto 11 ottobre 2021 rubricato «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1,

comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» che all'articolo 3 ha stabilito che le entrate rivenienti dai fondi Pnrr devono essere incassate su apposite contabilità speciali aperta in Tesoreria unica (per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984 n.720) e devono considerarsi appunto entrate vincolate anche di cassa.

La circolare Mef-RgS n. 29/2022 sulle procedure finanziarie Pnrr stabilisce che gli enti destinatari (soggetti attuatori) di risorse Pnrr devono garantire la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle suddette risorse e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti;

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti basandosi sull'andamento storico dei flussi ove disponibile sufficiente storicità di riferimento ed in funzione dei crono programmi di spesa. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui peraltro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto che segue riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

<i>FONDO CASSA 2024</i>	
Fondo di cassa iniziale (+)	0,00
Previsioni Pagamenti (-)	36.839.703,01
Previsioni Riscossioni (+)	40.609.218,49
Fondo di cassa finale presunto	3.769.515,48

Ad evidenziare la migliorata gestione dei flussi di cassa si evidenzia la giacenza al 31.12 dei fondi di cassa delle annualità precedenti:

<i>Fondo cassa annualità precedenti</i>	
Esercizio 2023	1.377.426,62
Esercizio 2022	4.075.001,04
Esercizio 2021	2.952.783,25
Esercizio 2020	2.099.448,43
Esercizio 2019	1.305.717,63


Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della

stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio. Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento in essere sull'attuale equilibrio di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno ponderati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione. La gestione attiva dell'indebitamento ha permesso nel corso degli ultimi anni di ridurre i piani di ammortamento di mutui non completamente utilizzati, sia attraverso l'applicazione dell'istituto contrattuale della "riduzione" che del "diverso utilizzo". Parimenti sono previste, in presenza di risorse straordinarie, operazioni di estinzione anticipata tese a ridurre l'impatto dell'indebitamento sulla spesa corrente. Come in passato verranno valutate le opportunità del mercato rispetto ad operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione. In prospettiva si è ritenuto opportuno beneficiare di strumenti di indebitamento anche attraverso istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa rispetto a particolari finanziamenti dell'Istituto del Credito Sportivo ed a livello locale con il Banco di Sardegna Il bilancio attuale applica anche l'istituto del "Prestito flessibile" quanto mai opportuno a dare copertura finanziaria a spese di investimento che ritenute prioritarie dal programma politico possono non avere in tempo utile la copertura finanziaria necessaria che si realizzerà con un grado di certezza significativo solo in tempi successivi (avanzo di amministrazione disponibile – assegnazione di contributi esterni)

<i>Andamento delle quote capitale e interessi</i>					
	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanziameti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Quota Interessi	125.667,58	120.024,00	102.935,57	94.152,12	85.350,19
Quota Capitale	247.585,07	256.060,74	260.045,99	263.402,44	266.778,85
Totale	373.252,65	376.084,74	362.981,56	357.554,56	352.129,04



E' opportuno evidenziare che i proventi delle rinegoziazione dei mutui, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 del D.L. 78/2015 come modificato da ultimo dal comma 5-octies dell'art. 3 del D.L. 228/2021 prevede la possibilità per gli enti locali dal 2015 al 2024 di utilizzare senza vincoli di destinazione e quindi anche per la spesa corrente, le risorse derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di mutui.

Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti.

L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento contabile che ha preceduto la stesura definitiva del bilancio ha considerato sia gli effetti di una possibile espansione del ricorso al credito che il peso degli interessi passivi netti sull'equilibrio finanziario.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

	<i>Incidenza degli interessi sulle entrate correnti</i>				
	<i>Imp./Acc. 2022</i>	<i>Stanziameti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Quota Interessi	125.667,58	120.024,00	102.935,57	94.152,12	85.350,19
(*) Entrate Correnti stimate	6.478.572,66	8.363.647,09	7.826.792,81	7.319.814,44	6.939.033,95
% su Entrate Correnti	1,94	1,44	1,32	1,29	1,23
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

(*) Dati Riferiti a 2 Esercizi Precedenti rispetto alla Colonna selezionata

Partecipazioni in società

Gli enti locali hanno la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, facoltà riconosciuta dalla normativa, che indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Denominazione</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Riferimento</i>
Abbanoa spa	0,02632051% ...	
Agenzia per lo sviluppo dell'Anglona s.c.a.r.l.-	6,67% ...	
...	0,00% ...	
...	0,00% ...	
...	0,00% ...	

.....

Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale. La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento. Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti

effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (cronoprogramma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi. Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio. Il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli equilibri di bilancio conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è molto importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

A tale ultimo riguardo, la Corte dei conti (Sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia con la delibera n. 155/2022.) ha rimarcato che alla luce dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, in particolare di cui al punto 5.4.9, e in seguito all'aggiornamento del prezzario previsto dall'articolo 26, comma 1 del DI 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), come «l'Ente potrà avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da FPV ed in parte da risorse dell'esercizio. L'Amministrazione, comunque, al fine del mantenimento dell'imputazione della spesa complessiva, comprensiva dell'obbligazione sopravvenuta, al fondo pluriennale vincolato, deve verificare che sussistano tutte le condizioni previste dal sopra citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria». È sempre la Corte a precisare che, la funzione che i principi contabili attribuiscono al Fpv non esclude, anche in presenza di un Fpv su cui è stata imputata la spesa, che l'Ente alla luce

di un fatto sopravvenuto, come nel caso dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del DI 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), debba assumere una nuova e/o maggiore obbligazione a cui normativamente deve essere data adeguata copertura finanziaria. Tale copertura può pertanto essere garantita esclusivamente al momento in cui tale obbligo si perfeziona e quindi non poteva già trovare imputazione nel fondo pluriennale vincolato.

.....

Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la

corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno). La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato. La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede

di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U). Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente in spesa</i>			
<i>Tipologia Spesa</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>

Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

<i>Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale</i>			
<i>Tipologia Spesa</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Fondi ed accantonamenti

Rispetto alla richiesta di maggiori informazioni circa la “valutazione dei criteri di formulazione delle previsioni “ prevista dai principi contabili necessita a porre particolare attenzione agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo e anche in funzione delle nuove esigenze rappresentate dall'obbligo di accantonare risorse al fondo garanzia debiti commerciali qualora non risultino correttamente rispettati i vincoli di riduzione dello stock di debito commerciale rispetto al 31.12. a.p. e riportati i tempi medi di pagamento nel rispetto del termine massimo di 30 gg. ricezione fattura.

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati”.

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto che consiste in una quota di avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità. Via via nei bilanci, rispetto alle annualità di competenza, si procede a strutturare un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa, costituendo di fatto un risparmio forzoso per l'ente.

l'obiettivo è pertanto, quello di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo

bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo determinando una quota di avanzo a destinazione vincolata. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto utilizzando i dati da consuntivo approvato o in corso di approvazione. Per quanto riguarda il primo aspetto (addendi della media) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

- negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (individuazione del quinquennio storico) l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie. Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi rispetto alla somma degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.
- determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generale, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali.

In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi, determinando una ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio. Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio costituito dalla suddivisione del fondo per titoli e tipologie è riportata nel corrispondente allegato al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Ora nel 2021 in applicazione dell'art. 107-bis. DL 18/2020 – (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali) è possibile per gli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L'emergenza sanitaria (ed economica) causata dal diffondersi del COVID-19 ha contribuito a ridurre in maniera significativa le entrate degli enti locali (e non solo). Non solo minori accertamenti ma di certo anche minori incassi, legati appunto al blocco delle attività previsti dai decreti emergenziali. Per evitare che questa situazione penalizzi oltre misura le amministrazioni, l'art. 107-bis del DL 18/2020 ha introdotto una norma, che ci accompagnerà per i prossimi anni, che consente di sterilizzare nel calcolo della media i dati del 2020, sostituendoli con quelli del 2019. In applicazione di tale disposizione, ogni qual volta gli enti dovranno considerare nel calcolo i dati relativi all'esercizio 2020, potranno sostituirli con quelli del 2019, così da non trovarsi penalizzati. Ovviamente si tratta di una

facoltà e non di un obbligo. L'Ente ha adottato questo metodo di calcolo.

	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	442.685,15	419.189,57	419.161,47	419.161,47
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

Accantonamento fondo spese ed oneri futuri

Con l'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile l'accantonamento ai Fondi ha assunto dimensioni e rilievo di estrema importanza nella contabilità, e quindi nella gestione, degli Enti Locali. Se il Fondo crediti di dubbia esigibilità è sicuramente la forma di accantonamento più importante e rilevante, (tanto da scardinare i risultati di competenza e di amministrazione in molti Enti Locali alle prese con forti sofferenze di insoluto relative alle proprie entrate tributarie ed extratributarie) non sono poste contabili di secondaria importanza gli accantonamenti ad oneri futuri.

In questo ambito risultano in incremento le attenzioni da parte della magistratura contabile anche sul fondo oneri futuri. I più comuni sono il Fondo rinnovo contratti di lavoro, il Fondo per il trattamento di fine mandato del Sindaco ed altri fondi che l'ente, nell'ambito degli oneri futuri certi nella loro manifestazione contabile futura ma incerti nella loro entità, richiedono prudenzialmente di essere strutturati a bilancio.

	<i>Competenza 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Indennità di fine mandato del sindaco	3.174,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	49.104,00	49.104,00	49.104,00	49.104,00

L'accantonamento delle **indennità di fine mandato** è un obbligo da normativa ed è proporzionale all'indennità di carica del Sindaco.

Il **fondo oneri contributi amministratori** è strutturato a garanzia di eventuali richieste di oneri arretrati per la gestione delle pratiche aventi anzianità pregressa con le cariche istituzionali.

Il fondo rinnovi contrattuali

Sulla base dei criteri che si stanno delineando, per il personale dipendente da enti locali si prevede un incremento, a decorrere dal 2024, degli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022- 2024 e di quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici posti a carico dei rispettivi bilanci.

Secondo la Relazione tecnica allegata al disegno di legge, anche per il settore non statale, data l'applicazione dei medesimi criteri, viene riconosciuto un incremento complessivo del 5,78%, (anch'esso comprensivo dell'IVC nell'importo in godimento a regime da luglio 2022), stimato sulla base di 1,39 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione annua media, pari a 40.310 euro, ottenuta rivalutando il dato da Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al triennio contrattuale 2019-

2021. Gli oneri complessivi conseguenti (comprensivi dell'IVC in godimento a regime da luglio 2022) sono valutati in 4.450 milioni di euro e, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sono posti a carico dei bilanci delle predette amministrazioni.

A ciò si aggiunga, per gli enti che non sono riusciti o non riusciranno a garantire la copertura finanziaria sull'esercizio 2023 della I.V.C. – Indennità di vacanza contrattuale – sarà necessario prevede la copertura sul bilancio 2024 ai sensi del D.L. 145/2023. Il decreto prevede l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale, corrisposta ai dipendenti pubblici a titolo di anticipazione del beneficio complessivo che sarà attribuito all'atto del rinnovo del CCNL, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'adempimento di cui stiamo parlando avrebbe dovuto interessare gli enti già a far decorso dall'esercizio 2020, con la Legge di bilancio 2020 si è tuttavia assistito a un suo rinvio applicativo che lo ha spostato all'esercizio 2021. A questo proposito richiamiamo quanto previsto dalla legge di bilancio 2020: *“All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 859, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021»;*
- *al comma 861, le parole: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse;*
- *al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021».”*

Il comma 854 della legge di bilancio per il 2020 ha spostato quindi dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC).

Ora entro il 28 febbraio 2021, gli enti il cui debito al 31 dicembre 2020, così come rilevato dalla PCC, risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, devono ridurre il debito relativo alla medesima data del 10% rispetto a quello registrato al 31/12/2019. La mancata riduzione comporta l'applicazione delle misure di cui al c. 862 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, ossia stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali.

Su quest'accantonamento, che non riguarda gli stanziamenti coperti da entrate con specifico vincolo di destinazione, non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio questo confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio

precedente;

- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
- Riduzione del 3 per cento dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1)

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Fondo garanzia debiti commerciali	25.192,46	17.130,00	17.130,00	17.130,00

Fondo di riserva

In base a quanto stabilito dall'art. 166 del DLgs 267/2000 e s.m.i. gli enti locali stanziavano nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Inoltre la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Solo nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio e tale limite risulta rispettato.

	Stanzamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Fondo di riserva	27.877,18	27.529,51	27.529,51	27.529,51
Fondo di riserva di cassa	27.877,18	0,00		

Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a

bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Le maggiori incertezze sul bilancio di previsione 2024/2025/2026 sono costituite dal peso finanziario degli aumenti costi energia elettrica e gas che seppure in riduzione rispetto al picco del 2022 continuano a rappresentare un problema per i bilanci enti locali e dall'aumento costi materie prime che in generale hanno provocato tensioni inflazionistiche sui prezzi anche relativi ad acquisto beni e servizi generici necessari all'ordinario funzionamento dell'ente e dai rinnovi contrattuali CCNL Funzioni Locali ed in prospettiva Segretari Comunali.

Come noto, il fenomeno dell'aumento dei prezzi ha avuto inizio nei mesi precedenti alla crisi russo/ucraina e ha comportato, già dal 2021, interventi del governo nazionale e di quelli regionali tesi a consentire un adeguamento sia delle somme da corrispondere alle imprese aggiudicatrici, per non interrompere l'esecuzione delle opere avviate, sia dei prezzi a base d'asta da parte delle stazioni appaltanti, così da non disincentivare la partecipazione delle imprese alle gare e l'avvio dei nuovi lavori.

Tuttavia, l'implementazione di queste misure è stata particolarmente difficoltosa, rendendole di fatto poco efficaci, soprattutto all'acuirsi della tensione sui prezzi registrata nel 2022. Già nel maggio 2021 il Decreto Sostegni-bis (DL 73/2021, L106/2021), poi prorogato al secondo semestre 2021 (L. Bilancio 2022 e Decreti MIMS del 4-5 Aprile 2022) aveva introdotto un meccanismo straordinario di compensazione dei prezzi per i contratti in corso di esecuzione al 25 Luglio 2021, basato sulle rilevazioni MIMS2 di variazioni dei prezzi (in aumento o diminuzione) significative, cioè superiori all'8%, nel primo semestre dell'anno. A questo scopo è stato costituito un apposito Fondo per l'adeguamento dei prezzi, cui accedono le imprese (per variazioni in aumento) e le stazioni appaltanti (per variazioni in diminuzione).

In prospettiva, a Legge di Bilancio 2024 approvata, emergerà la necessità di rivedere l'impianto di bilancio a fronte di maggiori certezze sugli effetti della nuova fase di "Spending review" che coinvolgerà direttamente gli enti locali ed a fronte di una revisione delle modalità impositive dei tributi locali.

.....